

## I TEMI: COVID-19 - EROGAZIONI LIBERALI CON INTOPPI BUROCRATICI

### 01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per le imprese e per le arti e professioni.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, tute, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Tra le tante disposizioni **l'art. 66 del DL 18/2020** (cosiddetto *Cura Italia*) contiene le indicazioni per gli "Incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura" a favore dello Stato, degli organi dello Stato, enti territoriali, di fondazioni e associazioni riconosciute finalizzate a finanziare gli interventi per il contenimento degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Ottime e giuste intenzioni ma, come vedremo con alcune accortezze che sarebbe necessario prendere per dare il giusto peso alla norma liberandola da alcuni appesantimenti burocratici.

### 02. LE DISPOSIZIONI PER PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

**Il comma 1** dell'articolo citato prevede per le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali**:

**una detrazione dall'imposta lorda pari al 30%;**

**per erogazioni liberali in denaro o natura effettuate nell'anno 2020;**

**per gli enti e i motivi detti al paragrafo precedente.**

L'ammontare massimo della detrazione **non può essere superiore a euro 30.000,00.**

### 03. LE DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

**Il comma 2** apre al credito d'imposta anche i titolari di reddito d'impresa rendendo i medesimi **integralmente deducibili senza tetto di spesa se effettuate nel 2020**.

Nell'eventualità di **erogazioni in natura** (*macchinari, attrezzature, DPI*) tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono pertanto esclusi da tassazione.

**Ai fini IRAP** le erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Due specifiche, il provvedimento si rivolge ai titolari di reddito d'impresa, pertanto tutti i soggetti che esercitano impresa sia persone fisiche, che società, che enti possono beneficiare della disposizione. La seconda è che il comma non specifica a chi debbano essere destinate tali erogazioni ma appare evidente che le stesse abbiano gli stessi destinatari previsti al comma 1.

### 04. LA VALUTAZIONE DELLE EROGAZIONI IN NATURA

**Il comma 3** rimanda alle disposizioni degli articoli **3 e 4 del DM 28 novembre 2019** (Ministero del Lavoro) per la **valorizzazione delle erogazioni in natura**.

E qui si innesta una disposizione tortuosa che rischia di disperdere le buone intenzioni delle imprese. Per meglio spiegare **partiamo dal contenuto dei citati articoli 3 e 4**.

**L'art. 3** dispone che la valutazione dell'erogazione liberale in natura si quantifica:

- a) sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione;
- b) se bene strumentale sulla base del residuo valore fiscale;
- c) nel caso di beni merce al minore tra il valore normale del bene ed il suo costo;
- d) al di fuori delle lettere precedenti qualora il valore della cessione singola **sia superiore a 30.000 euro** o nel caso non sia possibile con i precedenti criteri determinarne il valore, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni.

**L'articolo 4** dispone che **l'erogazione liberale in natura**:

- a) deve risultare da atto scritto che;
- b) deve contenere la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori;
- c) deve contenere la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso **vi sia una perizia di** stima una copia della stessa va consegnata al soggetto che riceve i beni.

Da quanto abbiamo scritto appare evidente la tortuosità, in presenza di emergenza epidemiologica della natura del COVID-18, della norma richiamata.

Poniamo che un'impresa voglia donare un'attrezzatura sanitaria alla Protezione Civile del valore di **50.000 euro**, alla stessa (*a meno che non operi nel campo sanitario per cui la valutazione andrebbe effettuata secondo quanto detto all'art. 3 lettera c)*) non sarebbe sufficiente la fattura di acquisto di detta attrezzatura ed il successivo trasferimento alla Protezione Civile, ma dovrebbe incaricare un soggetto abilitato a giurare una perizia, che è in genere rilasciata dal Tribunale, in pieno periodo di chiusura dei Tribunali e di contenimento delle uscite dei soggetti dalle proprie abitazioni, con aggravio, quindi, di tempi, adempimenti, costi.

**In momenti straordinari andrebbero attivate procedure straordinarie e non ricadenti nelle sabbie mobili burocratiche.**